



Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN BACINO DI TALENTI DELL'UE

- **Codice della proposta:** COM(2023)716 final del 16 novembre 2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0404(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Premessa: finalità e contesto

- quadro normativo: *l'iniziativa si inserisce nel quadro della normativa dell'UE in materia di migrazione legale e, in particolare, delle relative direttive che armonizzano le condizioni di ingresso e di soggiorno negli Stati membri per talune categorie di cittadini di paesi terzi, anche per motivi di lavoro; tali disposizioni stabiliscono a livello europeo i termini per il rilascio e la revoca dei permessi di soggiorno e di lavoro e i relativi diritti. La proposta intende migliorare a livello europeo l'attuazione delle direttive dell'UE sulla migrazione legale. In particolare, attraverso l'offerta di informazioni online e di servizi di supporto, il bacino di talenti dell'UE agevola l'accesso alle procedure e favorisce quindi le assunzioni internazionali di cittadini di paesi terzi tramite percorsi legali.*
 - *proposte correlate: la Commissione sta avviando con Paesi strategici, in particolare, con i principali Paesi di provenienza del Nordafrica (Tunisia, Egitto e Marocco) talent partnership al fine di promuovere la mobilità internazionale e lo sviluppo di competenze in modo reciprocamente vantaggioso, nell'ambito di un approccio globale alla gestione della migrazione.*
 - *referimenti: strategie, "pacchetti", programmi della Presidenza, conclusioni del Consiglio europeo, ecc.. La proposta fa seguito al patto sulla migrazione e l'asilo adottato il 23 settembre 2020, nel quale la Commissione ha riconosciuto la migrazione legale quale elemento essenziale dell'approccio globale dell'UE al fenomeno migratorio e si è impegnata a "esplorare ulteriormente le opzioni per costituire un bacino di talenti dell'UE per i lavoratori qualificati provenienti da paesi terzi che potrebbe fungere da piattaforma a livello di Unione per le assunzioni internazionali". Successivamente, nell'aprile 2022, la Commissione ha adottato il pacchetto sulle competenze e sui talenti che propone una serie di iniziative per il conseguimento di detti obiettivi. In tale ambito si annunciava l'intenzione di istituire un bacino di talenti dell'UE. La proposta è stata fortemente appoggiata dal Parlamento europeo nelle due risoluzioni sulla*

politica in materia di migrazione legale del 2021, dal Comitato economico e sociale e dal Comitato delle regioni nei rispettivi pareri relativi al pacchetto sulle competenze e sui talenti.¹

- *regolamenti, direttive, libri, relazioni già esistenti in materia.*
- *finalità generali: la proposta contribuisce allo sviluppo di percorsi di migrazione legale efficaci e contribuisce pertanto a ridurre la migrazione irregolare e a sopperire alle carenze del mercato del lavoro dell'UE.*
- *elementi qualificanti ed innovativi: il bacino di talenti dell'UE sarà la prima piattaforma a livello dell'UE volta ad agevolare le assunzioni internazionali e a offrire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro, interessate e dotate delle competenze richieste, l'opportunità di svolgere professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE. La piattaforma online sosterrà l'abbinamento tra i posti vacanti dei datori di lavoro stabiliti nell'Unione e i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione. Sarà uno strumento a carattere volontario per gli Stati membri interessati. Sarà aperto alle persone in cerca di lavoro scarsamente, mediamente e altamente qualificate. Il bacino di talenti dell'UE riguarderà le professioni caratterizzate da carenza di personale a tutti i livelli di competenze. La piattaforma in parola comprenderà strumenti specifici per agevolare l'individuazione e l'abbinamento e riutilizzerà alcune componenti informatiche dell'attuale piattaforma EURES.*

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- *La proposta rispetta il principio di attribuzione.*
- *La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), TFUE, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di adottare, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, misure nel settore delle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi.*

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Il TFUE conferisce espressamente all'Unione il potere di sviluppare una politica comune dell'immigrazione, che quindi costituisce un chiaro obiettivo da perseguire a livello dell'UE. Allo stesso tempo la migrazione legale è un settore di competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri e l'articolo 79 TFUE riconosce il diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro. Si applica il principio di sussidiarietà giacché questo è un settore di competenza concorrente. La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica negli ambiti di seguito indicati: istituzione di una piattaforma digitale a livello europeo per agevolare le assunzioni internazionali e per offrire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro, interessate e dotate delle competenze richieste, l'opportunità di svolgere professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE. Solo pochi Stati membri dispongono di piattaforme digitali e strumenti per attirare talenti a livello nazionale specificamente destinati alle persone di paesi terzi, che offrano assistenza nella ricerca di un lavoro e informazioni pertinenti per le assunzioni internazionali. Inoltre, tali strumenti sono incentrati sui mercati del lavoro nazionali, quindi non

¹ Il riferimento è, rispettivamente, alla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 su nuovi canali per la migrazione legale di manodopera (2020/2010(INI)); alla Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla politica e la legislazione in materia di migrazione legale (2020/2255(INL); al Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Attrarre competenze e talenti nell'UE", del 28 febbraio 2023, EESC 2022/02745; al Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema: "Migrazione legale. Attrarre competenze e talenti nell'UE", COR 2022/03942.

sfruttano le economie di scala che la cooperazione dell'UE può offrire per attirare cittadini di paesi terzi. Pertanto, gli ostacoli alle assunzioni di cittadini di paesi terzi non possono essere affrontati adeguatamente dai singoli Stati membri.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La presente iniziativa non sostituisce le iniziative e le piattaforme degli Stati membri nel settore delle assunzioni internazionali né definisce le politiche nazionali per attirare talenti. L'iniziativa inoltre non costituisce un nuovo percorso di migrazione legale e non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio né rispetto alla discrezionalità di questi di effettuare un test a livello nazionale del mercato del lavoro. In quanto strumento a carattere volontario per agevolare le assunzioni internazionali, il bacino di talenti dell'UE offrirebbe un sostegno aggiuntivo a livello dell'UE. L'iniziativa è limitata agli obiettivi che gli Stati membri non possono conseguire da soli in modo soddisfacente e in cui l'Unione è in una posizione avvantaggiata per realizzare economie di scala.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- *La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva.*
- *Il progetto non è di particolare urgenza.*

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- *Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto potrebbero rafforzare i percorsi di migrazione legale nel nostro Paese, disincentivando canali di migrazione irregolare.*

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *tempistica di adozione prevista: nella riunione del gruppo IMEX (Admission) dedicata alla proposta di regolamento sul Talent Pool UE del 6 dicembre 2023 la Commissione ha comunicato l'intenzione di sviluppare la piattaforma a livello UE entro il 2026 (partendo da quella attualmente in uso, EURES) per renderla poi attiva a partire dal 2028.*
- *eventuali pareri già espressi dalla delegazione italiana in occasione di presentazioni, incontri, ecc. Nella citata riunione del 6 dicembre 2023 la dott.ssa Di Brisco del Ministero dell'Interno ha evidenziato la validità del progetto, soprattutto nell'ottica di garantire un maggiore flusso migratorio legale qualificato, tenuto conto della necessità di contrastare l'immigrazione irregolare.*
- *elementi di criticità: nella citata riunione è stata evidenziata la necessità di approfondire gli aspetti tecnici della piattaforma e di garantire l'interoperabilità tra i sistemi in uso in modo da snellire il procedimento amministrativo.*
- *eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune:*
 - *in merito alle disposizioni generali ...;*
 - *in merito al capo ...;*
- *ulteriori riunioni, tavoli, consultazioni, passaggi che si ritengono opportuni: rispetto all'elenco delle funzioni del punto di contatto nazionale (ovvero le "autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione") contenuto nell'art. 10 e a quelle richiamate nell'art. 12, che coinvolgono le competenze regionali in termini di servizi al lavoro e riconoscimento delle qualifiche/competenze, è opportuno un passaggio con la Conferenza delle Regioni per valutare la fattibilità di alcuni meccanismi che sarebbero da implementare (ad esempio: raccolta delle offerte di lavoro per il trasferimento alla piattaforma europea, certificazione/validazione delle competenze al fine di collegarle al "pass del partenariato dell'EU per i talenti"). Inoltre, per quanto riguarda le previsioni dell'art. 13 (commi 3 e 6 soprattutto), è necessario anche il coinvolgimento*

della Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. Infine, le funzioni di informazione e supporto ai lavoratori, previste dall'art. 17, toccano temi (visti/permessi di soggiorno/ricongiungimenti) di competenza del Ministero dell'Interno e MAECI.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- *effetti in termini di semplificazione/armonizzazione/innovazione;*
- *elementi di criticità;*
- *adeguamenti resi necessari dalla proposta.*

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- *La norma incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Gli Stati membri devono istituire i punti di contatto nazionali a partire dal 2026 e possono chiedere il supporto amministrativo per il rilascio dei "pass del partenariato dell'UE per i talenti" allo scopo di agevolare le assunzioni nel quadro dei partenariati volti ad attirare talenti (dopo il 2027).

- *costi di adeguamento: tali costi annuali ricorrenti (a carico dell'AMIF) ammontano a 9 440 000 – 16 040 000 EUR per tutti gli Stati membri partecipanti, presumendo che aderiscano al bacino di utenti dell'UE almeno 11-20 Stati membri entro il 2030. Tali costi sono così suddivisi: 8 000 000 – 14 600 000 EUR per i punti di contatto nazionali designati e 1 440 000 EUR per il supporto amministrativo necessario al rilascio dei "pass del partenariato dell'UE per i talenti". Inoltre, dal punto di vista informatico, sarà necessario garantire il mantenimento dell'interoperabilità tra i sistemi nazionali degli Stati membri e la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dopo il 2027. Si tratterebbe di costi annuali pari a 348 075 – 543 867 EUR per tutti gli Stati membri partecipanti nei primi due anni di funzionamento del sistema (con una riduzione graduale dei costi negli anni successivi), presumendo che aderiscano al bacino di talenti dell'UE 11-20 Stati membri entro il 2030 (costi per gli Stati membri). Tali costi sarebbero compensati dai vantaggi previsti per le economie degli Stati membri e da un aumento previsto del PIL generato dagli stipendi aggiuntivi. In generale si avrebbe un impatto positivo sulle finanze pubbliche.*
- *effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa.*

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

L'istituzione della piattaforma talent pool risulta vantaggiosa per le aziende, in particolare per le PMI. La piattaforma di incrocio tra domanda e offerta di lavoro e i servizi aggiuntivi renderanno le assunzioni internazionali più veloci, più semplici e più efficaci, aiutando in tal modo i datori di lavoro a coprire i posti vacanti. I vantaggi risiedono principalmente nel risparmio di tempo durante le varie fasi del processo di assunzione e nei risparmi sui costi, nonché nell'accesso a una platea più ampia di candidati con profili pertinenti. Necessario intervenire per una semplificazione delle procedure amministrative per l'assunzione e anche per l'ottenimento dei permessi di soggiorno per lavoro con i talent pass.

- *impatto positivo/negativo su ... perché (es. semplificazione procedure; maggiore informazione, ecc.);*
- *Costi: economico-finanziari, altri oneri, ecc.*

Altro

- *Altre amministrazioni interessate: la relazione tiene conto delle osservazioni del Ministero dell'Interno;*
- *Regioni: è necessario acquisire il parere della Conferenza Unificata Regioni e PA;*
- *Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi, ecc. (es.: "si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate");*
- *Eventuali allegati.*



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN BACINO DI TALENTI DELL'UE
– Codice della proposta: COM (2023)716 final del 16 novembre 2023
– Codice interistituzionale: 2023/0404 (COD)
– Amministrazione con competenza prevalente: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE di cui tutti gli Stati membri possono disporre per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione. 2. Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti: a) le autorità responsabili della gestione e del funzionamento del bacino di talenti dell'UE e la cooperazione tra loro; b) il funzionamento della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e i relativi servizi di supporto; c) le condizioni e le procedure per la partecipazione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro e dei datori di lavoro al bacino di talenti		Necessità di intervento normativo per l'eventuale adeguamento delle risorse umane e strumentali necessarie al funzionamento della piattaforma e allo svolgimento del punto di contatto nazionale. Probabilmente sarà necessario un aggiornamento della normativa secondaria in merito alle funzioni del MLPS. Eventuale l'adeguamento delle previsioni del TU Immigrazione, laddove si volesse prevedere una procedura per ingressi al di fuori delle quote stabilite con decreto flussi.

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
dell'UE; d) l'agevolazione dell'assunzione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che beneficiano di un partenariato volto ad attirare talenti.		
Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti .		
Articolo 3 Partecipazione 1. Ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento di partecipare al bacino di talenti dell'UE . Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi nove mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare. A partire dal primo giorno di partecipazione, le offerte di lavoro dei datori di lavoro stabiliti in tale Stato membro possono essere trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE . 2. Le informazioni sugli Stati membri partecipanti sono rese pubbliche sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.		
Articolo 4 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) " Stati membri partecipanti ": gli Stati membri che partecipano al bacino di talenti dell'UE; (2) " persona di paese terzo in cerca di lavoro ": una persona soggiornante al di fuori dell'Unione, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che cerca		

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>un'occupazione nell'Unione;</p> <p>(3) "datore di lavoro": qualsiasi persona fisica o entità giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro, nonché agenzie private di collocamento, agenzie di lavoro interinale e intermediari del mercato del lavoro;</p> <p>(4) "profilo": le informazioni fornite da una persona di paese terzo in cerca di lavoro mediante un formato standard di dati al fine di cercare un'occupazione attraverso la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;</p> <p>(5) "singolo canale coordinato": il servizio informatico istituito per la trasmissione delle offerte di lavoro dagli Stati membri partecipanti alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE secondo un sistema uniforme e mediante la necessaria infrastruttura tecnica.</p>		
<p>Articolo 5 Piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE</p> <p>1. È istituita la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro.</p> <p>2. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE è composta dagli elementi seguenti:</p> <p>a) il singolo canale coordinato che permette agli Stati membri partecipanti di trasferire le offerte di lavoro alla banca dati del bacino di talenti dell'UE;</p> <p>b) l'infrastruttura tecnica che permette alla banca dati del bacino di talenti dell'UE di ricevere le offerte di lavoro dagli Stati membri partecipanti;</p>	<p>Art. 13 Dlgs 14 settembre 2015, n. 150</p>	

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>c) l'infrastruttura tecnica per raccogliere e mantenere aggiornati i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate;</p> <p>d) l'infrastruttura tecnica per consentire ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE di ricercare persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e a queste ultime di ricercare posti di lavoro vacanti;</p> <p>e) lo strumento di incrocio automatizzato;</p> <p>f) il canale di comunicazione sicuro che permette alle persone in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE di comunicare nell'ambito della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.</p> <p>3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche necessarie per lo scambio di dati, i formati dei dati, compresa la classificazione ESCO, i formati delle offerte di lavoro e i formati dei profili delle persone in cerca di lavoro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.</p> <p>4. Gli Stati membri partecipanti e il segretariato del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 8 garantiscono l'interoperabilità tecnica tra i sistemi nazionali e la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE assicura, ove opportuno, l'interfaccia con altri strumenti e servizi pertinenti offerti a livello dell'Unione.</p>		
Articolo 6 Trattamento dei dati personali	DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196	

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>1. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE può trattare i dati personali delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE solo nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti a norma dell'articolo 8. Nell'effettuare il trattamento dei dati personali a tale scopo, il segretariato del bacino di talenti dell'UE agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725.</p> <p>2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE possono trattare i dati personali dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate solo nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti a norma dell'articolo 10. Nell'effettuare il trattamento dei dati personali a tale scopo, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679.</p> <p>3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, l'esperienza lavorativa, altre competenze e le conoscenze linguistiche. Le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE comprendono il nome, il cognome e i dati di contatto.</p> <p>4. Il segretariato e i punti di contatto nazionali del bacino di</p>	<p>Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.</p>	

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>talenti dell'UE informano le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE in merito al trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti in qualità di interessati, nonché in merito ai loro diritti di cui ai paragrafi 6 e 7.</p> <p>5. I dati personali registrati nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE o trasmessi alla medesima a norma del presente regolamento sono indicizzati, conservati e messi a disposizione su detta piattaforma esclusivamente a fini di ricerca e incrocio. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate hanno il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai propri dati personali. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di due anni dalla registrazione sono rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE.</p> <p>7. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE mette a disposizione i dati delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE a fini di ricerca e incrocio sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.</p> <p>8. I dati delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate</p>		

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>sono accessibili solo ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE. I dati dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE sono accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.</p> <p>9. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, ulteriori disposizioni sui dati personali da trattare e da includere nei formati delle offerte di lavoro e dei profili delle persone in cerca di lavoro, sulle responsabilità dei titolari del trattamento, comprese le norme che disciplinano l'eventuale ricorso a uno o più responsabili del trattamento, nonché sulle condizioni di accesso ai dati personali e sulla possibilità per le persone in cerca di lavoro registrate di limitare l'accesso ai loro dati personali sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.</p>		
<p>Articolo 7 Struttura</p> <p>1. Il bacino di talenti dell'UE è composto:</p> <p>a) dal segretariato del bacino di talenti dell'UE;</p> <p>b) dal gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE;</p> <p>c) dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.</p>		
<p>Articolo 8 Segretariato del bacino di talenti dell'UE</p> <p>1. La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del bacino di talenti dell'UE.</p> <p>2. Il segretariato ha i compiti seguenti:</p>		

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>a) provvedere alla gestione complessiva del bacino di talenti dell'UE, compresi la pianificazione e il coordinamento delle sue attività;</p> <p>b) istituire e gestire la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e i servizi informatici necessari per il suo funzionamento, in particolare utilizzando l'infrastruttura tecnica già disponibile a livello dell'Unione ove opportuno; c) pubblicare informazioni pertinenti sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), all'articolo 12, paragrafi 5, 6 e 7, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2;</p> <p>d) preparare le riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE;</p> <p>e) raccogliere dati pertinenti per monitorare le prestazioni del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 20;</p> <p>f) convocare riunioni periodiche della rete dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 10 per lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione tecnica a livello nazionale del presente regolamento</p>		
<p>Articolo 9 Gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE</p> <p>1. È istituito il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ha i compiti seguenti:</p> <p>a) fornire supporto al segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'elaborazione dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE di cui all'articolo 14;</p>		

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>b) fornire supporto al segretariato del bacino di talenti dell'UE nella pianificazione e nel coordinamento delle attività del bacino di talenti dell'UE;</p> <p>c) agevolare la raccolta di dati pertinenti per le attività di monitoraggio del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 20;</p> <p>d) discutere dell'attuazione di procedure accelerate di immigrazione per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate conformemente all'articolo 19.</p> <p>2. Solo gli Stati membri partecipanti sono membri del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non partecipano al bacino di talenti dell'UE possono partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori.</p> <p>3. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE si riunisce due volte l'anno o di volta in volta quando necessario. Le riunioni sono convocate e presiedute dalla Commissione.</p> <p>4. I rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE assicura la partecipazione di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due partecipanti delle organizzazioni dei datori di lavoro. Detti rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.</p>		
Articolo 10 Punti di contatto	L'autorità centrale competente in	Il punto di contatto italiano

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>nazionali del bacino di talenti dell'UE</p> <p>1. Ciascuno Stato membro partecipante designa un punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché le autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione siano nominate punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.</p> <p>2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE hanno i compiti seguenti:</p> <p>a) agevolare il funzionamento della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE a livello nazionale conformemente all'articolo 5;</p> <p>b) trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE attraverso il singolo canale coordinato e agevolare l'abbinamento tra le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE;</p> <p>c) notificare una volta l'anno al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'elenco nazionale delle professioni caratterizzate da carenza di personale e gli adeguamenti nazionali apportati all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE conformemente all'articolo 15;</p> <p>d) tenere un registro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE;</p> <p>e) sospendere l'accesso dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e rimuovere le loro offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE qualora le</p>	<p>materia di occupazione e di politiche per la gestione dei flussi di lavoratori provenienti da Paesi terzi è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>Per quanto riguarda il Sistema di accreditamento e autorizzazione dei servizi per il lavoro, il riferimento è al decreto legislativo n. 276 del 2003. L'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) gestiva l'albo nazionale dei soggetti accreditati fino all'adozione del DPCM 22 novembre 2023, n. 230, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", in base al quale l'Agenzia è soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024 e le sue funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>	<p>dovrebbe essere composto dalle amministrazioni a livello centrale e locale che hanno competenze specifiche sulle materie occupazione e immigrazione. Tra le amministrazioni centrali andrebbero coinvolti il MLPS, competente in materia di politiche per il lavoro, analisi del fabbisogno e definizione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri; il Ministero dell'interno per le competenze nelle procedure di immigrazione e il MAECI, che gestisce le relazioni internazionali, il rilascio dei visti e le questioni diplomatiche legate all'attrazione dei talenti all'estero.</p> <p>Tutte le attività riconducibili all'"abbinamento" sono da considerarsi in capo ai soggetti autorizzati alle attività di intermediazione iscritti all'albo nazionale.-È importante notare che, oltre alla gestione nazionale dell'albo, le singole Regioni italiane possono avere i propri regimi di accreditamento e autorizzazione. Ciò significa che possono esserci differenze nelle procedure e nei requisiti richiesti dalle varie Regioni per ottenere l'accREDITAMENTO per i servizi per il lavoro.</p>

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>autorità nazionali competenti per l'applicazione del diritto e della prassi in materia notifichino ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE una violazione del diritto e della prassi applicabili conformemente all'articolo 13, paragrafo 3;</p> <p>f) fornire al segretariato del bacino di talenti dell'UE informazioni sulle procedure di immigrazione e riconoscimento a livello nazionale, anche per quanto riguarda l'attuazione del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione, e i dati pertinenti per il monitoraggio del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 20;</p> <p>g) fornire informazioni e servizi di supporto alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 17.</p> <p>3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE di ciascuno Stato membro partecipante sono periodicamente convocati dal segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'ambito della rete dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE per lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione del presente regolamento.</p>		
<p>Articolo 11 Registrazione e accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro</p> <p>1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro possono creare il proprio profilo mediante la funzionalità di creazione di profili di Europass per registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.</p> <p>2. Possono accedere alla</p>	<p>Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i Regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013</p>	<p>Tenere in considerazione come modello la piattaforma EURES sulla cui base verrà implementato il talent pool</p> <p>https://eures.europa.eu/index_it</p>

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>registrazione di un profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto coloro che dichiarano espressamente di non essere oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, o di un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione ai sensi della direttiva 2008/115/CE.</p> <p>3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate nel bacino di talenti dell'UE sono visibili ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE.</p> <p>4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE possono ricercare offerte di lavoro.</p>	<p>Dlgs 14 settembre 2015, n. 150</p>	
<p>Articolo 12 Registrazione del profilo e accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro nel quadro dei partenariati volti ad attirare talenti</p> <p>1. Gli Stati membri partecipanti che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti possono decidere di avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone in cerca di lavoro del paese terzo interessato, le cui competenze sono state sviluppate o convalidate nel quadro del partenariato e certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti".</p> <p>2. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno ricevuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" che certifica le competenze sviluppate o convalidate nel</p>		

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>quadro di un partenariato volto ad attirare talenti possono registrare il loro profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE collegandolo al pass.</p> <p>3. Il "pass del partenariato dell'UE per i talenti" è visibile sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e contiene informazioni su uno o più degli aspetti seguenti:</p> <p>a) dati dettagliati relativi all'istruzione e alla formazione del cittadino di paese terzo che partecipa al partenariato volto ad attirare talenti, compresi la materia e la durata dell'istruzione e della formazione e il tipo e il livello delle competenze ottenute;</p> <p>b) le qualifiche acquisite e le competenze del cittadino di paese terzo che sono state convalidate nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti, comprese le abilità e le competenze relative a una specifica professione, le competenze linguistiche o le competenze che ne facilitano l'integrazione in uno o più Stati membri;</p> <p>c) qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente ai fini dell'assunzione.</p> <p>4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modelli per il formato del "pass del partenariato dell'UE per i talenti". Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.</p> <p>5. Le condizioni per il rilascio del "pass del partenariato dell'UE per i talenti" sono stabilite dagli Stati membri nel quadro del partenariato volto ad attirare</p>		

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>talenti cui partecipano. La Commissione pubblica informazioni su tali condizioni sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.</p> <p>6. Gli Stati membri partecipanti possono decidere, nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano, di rendere visibili i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" esclusivamente ai datori di lavoro stabiliti in uno o più Stati membri che partecipano allo stesso partenariato, per un periodo massimo di un anno. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.</p> <p>7. L'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri partecipanti che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti, comprese le professioni oggetto del partenariato, è pubblicato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.</p>		
<p>Articolo 13 Partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE</p> <p>1. I datori di lavoro che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE possono chiedere al punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE dello Stato membro in cui sono stabiliti di trasferire le loro offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.</p> <p>2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasferiscono sulla piattaforma informatica del bacino di talenti</p>	<p>Art. 9 Dlgs 14 settembre 2015, n. 150 Dlgs 10 settembre 2003, n. 276</p>	

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>dell'UE le offerte di lavoro che:</p> <p>a) rientrano nell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE di cui all'articolo 14 e negli adeguamenti nazionali a tale elenco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, o sono pertinenti a un partenariato volto ad attirare talenti;</p> <p>b) sono aperte all'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro conformemente al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione, ove applicabile ai sensi del diritto nazionale.</p> <p>3. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate nonché dalla discriminazione. Gli Stati membri partecipanti possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti, dei contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel rispetto del diritto dell'Unione.</p> <p>I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE non addebitano spese di assunzione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate.</p> <p>4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono visualizzare le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.</p>		

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>5. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE segnalano senza indebito ritardo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE l'avvenuta assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per un determinato posto vacante. I profili delle persone e i posti vacanti di cui sopra cessano automaticamente di essere visibili nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.</p> <p>6. Le autorità nazionali responsabili del diritto e della prassi applicabili negli Stati membri partecipanti informano immediatamente i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE in merito a qualsiasi violazione delle disposizioni del diritto e delle prassi pertinenti di cui al paragrafo 3 ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera e).</p>		
<p>Articolo 14 Elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento è stabilito un elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE basato sulla classificazione ISCO-08 a quattro cifre, che figura nell'allegato.</p> <p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 per modificare l'allegato secondo i criteri seguenti:</p> <p>a) professioni caratterizzate da carenza di personale comuni a un numero significativo di Stati membri partecipanti, notificate al segretariato del bacino di talenti dell'UE dai punti di</p>		

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);</p> <p>b) professioni che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale dell'UE e per le quali si prevede un aumento di importanza.</p> <p>2. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.</p>		
<p>Articolo 15 Adeguamenti nazionali dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE</p> <p>1. Gli Stati membri partecipanti possono decidere di aggiungere all'elenco altre professioni caratterizzate da carenza di personale secondo la classificazione ISCO-08 a quattro cifre, al fine di soddisfare le esigenze specifiche del loro mercato del lavoro. Possono inoltre decidere di eliminare dall'elenco a livello dell'UE le professioni che non corrispondono alle esigenze specifiche del loro mercato del lavoro. Gli adeguamenti apportati da uno Stato membro incidono unicamente sull'abbinamento con le offerte di lavoro di quello Stato membro.</p> <p>I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE degli Stati membri che notificano la loro partecipazione al bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 3 comunicano eventuali aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello</p>		

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>dell'UE o cancellazioni dal medesimo al più tardi tre mesi prima di aderire al bacino di talenti dell'UE.</p> <p>I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE degli Stati membri partecipanti comunicano eventuali aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE o cancellazioni dal medesimo entro i tre mesi successivi alle modifiche dell'allegato.</p> <p>I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE possono comunicare al segretariato del bacino di talenti dell'UE ulteriori aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE e cancellazioni dal medesimo al massimo una volta all'anno.</p> <p>2. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE gli adeguamenti dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE comunicati dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.</p> <p>3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasferiscono sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto offerte di lavoro che corrispondano all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE, tenendo conto degli adeguamenti di cui al paragrafo 1.</p>		
<p>Articolo 16 Ricerca e incrocio</p> <p>1. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono ricercare persone di paesi terzi in cerca di</p>		

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.</p> <p>2. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono usare un filtro specifico disponibile sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per cercare profili di persone in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti".</p> <p>3. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono accedere a un elenco di proposte di profili di persone in cerca di lavoro registrate, generato dallo strumento di incrocio automatizzato e basato sulla pertinenza delle loro competenze, qualifiche ed esperienze lavorative rispetto all'offerta di lavoro.</p> <p>4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono ricercare offerte di lavoro nel bacino di talenti dell'UE e accedere a un elenco di proposte di offerte di lavoro adeguate, generato dallo strumento di incrocio automatizzato.</p>		
<p>Articolo 17 Informazione e servizi di supporto</p> <p>1. Gli Stati membri partecipanti rendono facilmente accessibili le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento.</p> <p>Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE, mette a disposizione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE quanto segue:</p> <p>(a) informazioni circa le</p>		

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>procedure di assunzione e di immigrazione, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze, i diritti dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda i meccanismi di denuncia disponibili, e le condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti;</p> <p>(b) una chiara indicazione del divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE prestano ulteriore supporto e assistenza post-selezione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE su loro richiesta, in particolare per quanto riguarda: informazioni specifiche sulle procedure nazionali in materia di immigrazione applicabili per ottenere visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro in seguito alla selezione;</p> <p>b) orientamenti e informazioni specifici sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari;</p> <p>c) informazioni specifiche sui diritti e sugli obblighi dei cittadini di paesi terzi, tra cui l'accesso alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'alloggio, al riconoscimento delle qualifiche e al meccanismo di denuncia di cui all'articolo 18;</p>		

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>d) informazioni disponibili a livello nazionale per agevolare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua, istruzione e formazione professionale e altre misure di integrazione;</p> <p>e) ove disponibili, i dati di contatto delle organizzazioni che offrono ai cittadini di paesi terzi un'assistenza successiva all'assunzione.</p> <p>3. Ove opportuno, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasmettono le richieste di informazioni, orientamento e supporto ad altre autorità nazionali competenti e, se del caso, ad altri organismi appropriati a livello nazionale che favoriscono l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nel mercato del lavoro</p>		
<p>Articolo 18 Agevolazione delle denunce</p> <p>1. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che permettano alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate di presentare denuncia in caso di violazione degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, da parte di datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE.</p> <p>2. Gli Stati membri partecipanti rendono facilmente accessibili le informazioni relative ai meccanismi di denuncia disponibili.</p>		
<p>Articolo 19 Procedure di immigrazione accelerate</p> <p>1. Gli Stati membri partecipanti possono decidere di introdurre procedure di immigrazione accelerate per consentire</p>	<p>Titolo III Disciplina del lavoro d.lgs. 286/1998 Rispetto al punto 2 lettera b) art. 22 d.lgs. 286/1998 c.2</p>	<p>Eventuale integrazione art. 27 TUI e deroga al principio della preferenza per la manodopera presente sul territorio (art. 22 TUI)</p>

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE.</p> <p>2. La procedura di cui al paragrafo 1 può riguardare:</p> <p>a) l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro;</p> <p>b) la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione per quanto riguarda le offerte di lavoro trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.</p>		
<p>Articolo 20 Attività di monitoraggio</p> <p>1. Le prestazioni del bacino di talenti dell'UE sono oggetto di controllo regolare da parte del segretariato del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e). In particolare, sono raccolti dati riguardanti:</p> <p>a) il numero e il tipo di profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;</p> <p>b) il numero e il tipo di offerte di lavoro trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;</p> <p>c) il numero di consultazioni della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;</p> <p>d) il numero e il tipo di assunzioni facilitate dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;</p> <p>e) il numero di "pass del partenariato dell'UE per i talenti" rilasciati;</p> <p>f) il numero di assunzioni facilitate dal bacino di talenti dell'UE nel quadro dei partenariati volti ad attirare</p>		

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>talenti.</p> <p>2. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE organizza la raccolta dei dati secondo i concetti e le definizioni statistici e scambia informazioni e dati con la Commissione ai fini della qualità dei dati raccolti a norma del presente regolamento e della produzione e qualità delle statistiche europee.</p> <p>3. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE raccoglie i dati di cui al paragrafo 1 con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE e del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE.</p>		
<p>Articolo 21 Esercizio della delega</p> <p>1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</p> <p>2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</p> <p>3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione</p>		

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p>della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</p> <p>4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.</p> <p>5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</p> <p>6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</p>		
<p>Articolo 22 Procedura di comitato</p> <p>1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal presente regolamento. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo,</p>		

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.		
Articolo 23 Relazioni 1. Entro il 31 dicembre 2031 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento.		
Articolo 24 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.		